

(N. 2367-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE CIASCA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1958

Ordinamento delle carriere del personale scientifico
degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2367 concernente il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, prende le mosse dall'ordinamento delle carriere e dagli organici del personale disciplinati dalla legge 8 agosto 1942, n. 1145, modificata dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 481, e dall'inquadramento dei direttori degli stessi Osservatori astronomici e vesuviano. E nell'intento di riportare l'insegna-

mento dell'astronomia alle alte sue tradizioni antiche, mentre sopprime i 6 posti di ruolo di direttore di Osservatorio, istituisce altrettante cattedre di ruolo di professore universitario, assegnandole, ciascuna, alla Facoltà di scienze della Università dove ha sede l'Osservatorio e destinandole stabilmente all'insegnamento dell'astronomia. Con questo provvedimento è, alla fine, appagata un'antica aspirazione, molto frequentemente e da tempo affer-

mata. Oltre a ciò, il disegno di legge in esame assegna stabilmente alla astronomia i due posti di ruolo già esistenti nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di Roma e di Firenze. E come, ad esempio, i titolari di cliniche, di chimica, di fisica dirigono le cliniche, gli istituti di chimica e quelli di fisica, così le funzioni direttive degli Osservatori astronomici e vesuviano passano alla direzione dei professori di ruolo titolari delle cattedre di astronomia. Nasce da ciò una collaborazione più stretta e più fruttifera tra Università e Osservatori, e questi ultimi si presentano come gli Istituti e i laboratori dei titolari e degli studiosi qualificati di astronomia.

Giovandosi delle conclusioni di una Commissione di esperti incaricata di formulare proposte concrete, il provvedimento tende a fissare il nuovo ordinamento delle carriere del personale scientifico in servizio presso gli Osservatori. In questo nuovo ordinamento vengono anzitutto assicurati due innegabili vantaggi: a) passaggio dal ruolo chiuso al ruolo aperto; b) slittamento dell'inizio della carriera dal grado X (ora coefficiente 229) al grado IX (coefficiente 271); e, all'apice di essa, slittamento dal grado VII (ora coefficiente 402) al grado VI (coefficiente 500).

Per intendere chiaramente il valore di detti provvedimenti è da ricordare che col decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1955, n. 1184, il personale scientifico, volto esclusivamente alla ricerca scientifica in stretta collaborazione col direttore, fu assimilato agli assistenti universitari e ai professori di istruzione secondaria di ruolo A; ma esso non si giovò poi, di fatto, della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e continuò ad essere regolato in base alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, che stabiliva una carriera a ruoli chiusi dal X al VII grado. L'esperienza ha dimostrato chiaramente che molti giovani, avviati alla ricerca scientifica negli Osservatori, sfiduciati e non vedendo alcuna possibilità di migliorare la propria condizione morale ed economica, vincolata alla carenza di posti nei gradi superiori, di numero del resto quanto mai limitato, hanno abbandonato gli studi di astronomia e sono passati, pur senza loro gradimento, nelle scuole secondarie. La

carriera a ruoli aperti, che ora si prospetta a quei giovani avviati alla ricerca scientifica, offre ai più volenterosi migliori possibilità di carriera e più dignitoso trattamento economico.

L'organico degli Osservatori astronomici, cui è sostanzialmente conforme quello dell'Osservatorio vesuviano, parte, come dicevamo, dal coefficiente 271 (lire 813.000 lorde annue) con la qualifica di aiuto astronomico, per giungere dopo diciotto anni al coefficiente 500 (lire 1.500.000 annue) con la qualifica di astronomo capo (articolo 4 tabelle A e B).

Gli aiuti astronomi sono nominati per un anno solare e confermati di anno in anno. Dopo un biennio di lodevole servizio, divengono stabili e conseguono la qualifica di astronomo. Dopo otto anni in questa qualifica passano alla qualifica di primo astronomo; dopo dieci anni di permanenza nella qualifica di primo astronomo passano nella qualifica di astronomo capo (articolo 4, commi 1 e 2).

Ma sono ammesse due abbreviazioni, di 3 anni ciascuna: la prima per passare dal coefficiente 325 (qualifica di astronomo) al coefficiente 402 (qualifica di primo astronomo) previo il conseguimento della libera docenza, anteriormente al compimento del 5° anno di permanenza nella qualifica di astronomo (articolo 5). L'altra è per il passaggio dal coefficiente 402 al coefficiente 500 (astronomo capo). Analoga carriera è assicurata per l'Osservatorio vesuviano (articolo 10), il cui organico è accresciuto di una unità, con possibilità di giungere per un solo posto al coefficiente massimo 500, previo concorso per titoli ed esami cui possono partecipare anche assistenti ed aiuti universitari liberi docenti con almeno 8 anni di anzianità nel coefficiente 402.

Oltre questo modesto aumento nel personale dell'Osservatorio vesuviano, altre 5 unità sono state aumentate in organico, per far fronte alle accresciute necessità della ricerca astronomica. Da aggiungere ancora che passano a carico del bilancio dello Stato le quattro unità di personale scientifico che, a norma della legge 8 agosto 1942, n. 1145, gravavano, in ragione di due posti sul bilancio dell'Università di Bologna e di altrettanti su quello dell'Università di Palermo pei rispettivi Osservatori astronomici.

Le altre norme del disegno di legge in esame mirano ad avvicinare sempre più lo stato giuridico ed economico del personale scientifico degli Osservatori a quello degli assistenti universitari. A questo scopo mira, ad esempio, il disposto del comma 4 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, secondo il quale alla copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale scientifico degli Osservatori astronomici e vesuviano si potrà provvedere anche mediante trasferimento nella qualifica di aiuto astronomo, di assistenti di astronomia o di matematica delle Università. A questo pure mira l'altro disposto, per il quale è consentito che anche gli Osservatori possono disporre di personale incaricato in caso di temporanea vacanza dei titolari nei posti di organico: disposizione opportuna, come quella che eviterà in caso di eventuale vacanza, la paralisi dei predetti istituti; così pure il disposto dell'articolo 13 che autorizza il Ministro della pubblica istruzione ad assegnare, per esigenze di servizio due unità del ruolo organico del personale scientifico degli osservatori astronomici, una all'Osservatorio dell'Università di Bologna, e l'altra a quello dell'Università di Palermo. Comune con gli assistenti universitari è la facoltà riconosciuta al personale scientifico degli Osservatori astronomici e vesuviano di essere nominati, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio, nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione secondaria dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (articolo 15), con anzianità di servizio prestato nel ruolo

di provenienza non maggiore di 4 anni ai fini dell'ulteriore progressione di carriera (articolo 19).

Come agli assistenti universitari, così anche al personale scientifico degli osservatori è assicurata, a datare dal 1° luglio 1957, l'indennità di ricerca scientifica in ragione di lire 13.500 mensili lorde per il personale che fruitisce dei coefficienti di stipendio 500 e 402, di lire 11 mila per il personale dal coefficiente inferiore; e di lire 5.500 per il personale incaricato. Sono indennità analoghe a quelle degli assistenti, ridotte anche queste, a metà per l'esercizio finanziario 1° luglio 1956-30 giugno 1957; e corrisposte soltanto per dieci mesi dell'anno (articolo 20 e tabelle A, B e C).

La legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 24). A titolo personale, ci riserviamo di presentare in Aula alcune proposte di emendamento relative al numero del personale, alla durata, e all'ammontare dell'indennità di ricerca scientifica, a qualche spostamento formale e ad altre osservazioni puramente marginali, come per gli altri disegni di legge relativi ai professori e assistenti universitari.

Per i vantaggi che il disegno di legge in esame assicura, per l'acceleramento della carriera, esso merita di essere accolto. E in questo senso noi rivolgiamo vivissime raccomandazioni al Senato.

CIASCA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I ruoli organici del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alla tabella *B* annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, modificata con il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 481, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 190, sono sostituiti con quelli stabiliti nelle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge, vistate dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

La ripartizione del personale scientifico tra i vari Osservatori astronomici è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione secondo le esigenze del servizio.

CAPO I

OSSERVATORI ASTRONOMICI

Art. 2.

La carriera del personale scientifico degli Osservatori astronomici comprende le qualifiche di Aiuto-astronomo, Astronomo, Primo-astronomo e Astronomo capo cui corrispondono i coefficienti di stipendio indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 3.

(Accesso alla carriera).

Gli Aiuti-astronomi sono assunti a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami fra laureati in matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria o in discipline nautiche.

Gli esami consistono in due prove di cui una scritta ed una orale, eventualmente integrate da uno o più esperimenti o esercizi pratici o grafici. I candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere così da intendere correntemente una opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici di cui siano eventualmente in possesso;

ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25 per cento del totale dei punti.

Alla copertura dei posti vacanti nel ruolo del personale scientifico degli Osservatori astronomici potrà provvedersi anche mediante trasferimento nella qualifica di Aiuto-astronomo di assistenti di astronomia o di materie matematiche delle Università.

Art. 4.

(Svolgimento della carriera).

Gli Aiuti-astronomi sono nominati per un anno solare e, sulla proposta del proprio Direttore, confermati di anno in anno. Dopo almeno un biennio di lodevole servizio, essi possono conseguire, su proposta del Direttore, la stabilità nell'ufficio. Gli Aiuti-astronomi nominati stabili conseguono la qualifica di Astronomo.

Gli Astronomi conseguono, a ruolo aperto, la qualifica di Primo astronomo e di Astronomo capo rispettivamente dopo la permanenza effettiva di 8 anni nella qualifica di Astronomo e di 10 anni in quella di Primo astronomo.

Ai fini del computo della anzianità di servizio, prevista dal precedente comma, non si tiene conto degli anni di servizio per i quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono » nè dei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso della anzianità di servizio.

I passaggi di qualifica di cui al presente articolo sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sulla base di un motivato rapporto sull'attività scientifica svolta e sulla diligenza in servizio, predisposto dal rispettivo Direttore di osservatorio.

Art. 5.

(Anticipazione della nomina a primo astronomo per conseguita libera docenza).

Il periodo di permanenza nella qualifica di Astronomo, previsto nel precedente articolo 4 per il conferimento della qualifica di primo astronomo, è ridotto per non più di tre anni a favore di coloro che abbiano conseguito la

abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia ritenuta strettamente affine, anteriormente al compimento del 5° anno di permanenza nella qualifica di astronomo.

Per coloro che conseguano la libera docenza dopo il 5° anno di permanenza nella qualifica di Astronomo, il passaggio alla qualifica di Primo astronomo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento della libera docenza.

Art. 6.

(Anticipazione della nomina ad astronomo Capo per merito distinto)

Il periodo di permanenza nella qualifica di Primo astronomo previsto dal precedente articolo 4 per il conseguimento della qualifica di Astronomo capo è ridotto per non più di 3 anni per i vincitori di concorso per merito distinto.

Il concorso per merito distinto è per esami e per titoli.

Esso è indetto annualmente entro il 31 dicembre per una aliquota di posti pari ad un quarto del numero dei primi astronomi che al 1° gennaio successivo abbiano almeno 7 anni di permanenza nella qualifica.

Il concorso può essere indetto anche quando il personale che si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma risulti in numero inferiore a quattro ma non a due.

La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali almeno 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito, e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore agli 8/10.

Il concorso non può essere ripetuto da coloro che abbiano riportato nella prova di esame una votazione inferiore a quella prevista nel precedente comma.

Al concorso di cui al presente articolo possono partecipare i Primi astronomi che si trovino a non più di 3 anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il conseguimento della qualifica di Astronomo capo ed abbiano riportato nell'ultimo triennio giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 7.

(Composizione delle Commissioni giudicatrici).

La Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione a posti di aiuto astronomo è composta di 5 membri nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, scelti 3 fra i direttori degli Osservatori e professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e 2 fra i professori di ruolo e fuori ruolo di materia affine, di cui uno del ramo fisico e uno del ramo matematico.

La Commissione giudicatrice del concorso per merito distinto è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione unanime, o a maggioranza, dei direttori degli Osservatori astronomici e professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4° grado incluso.

CAPO II.

OSSERVATORIO VESUVIANO

Art. 8.

La carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano comprende le qualifiche di Aiuto ricercatore, Ricercatore, Primo ricercatore e Ricercatore capo, cui corrispondono i coefficienti di stipendio indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

Art. 9.

(Accesso alla carriera).

Gli Aiuti ricercatori sono assunti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami fra laureati in fisica, fisica-matematica, scienze geologiche, scienze naturali, chimica o ingegneria.

Gli esami consistono in due prove, di cui una scritta e l'altra orale; i candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere così da inten-

dere correntemente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici di cui siano eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non superiore al 25 per cento del totale dei punti.

Art. 10.

(Svolgimento della carriera).

Per lo svolgimento della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano fino alla qualifica di Primo ricercatore si osservano le norme previste dalla presente legge per il corrispondente personale degli Osservatori astronomici.

Ai fini della riduzione del periodo di permanenza nella qualifica di Ricercatore per il passaggio alla qualifica di Primo ricercatore, la Libera docenza deve essere conseguita in Fisica terrestre o in materia ritenuta strettamente affine.

Il posto di Ricercatore capo è conferito mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra i Primi ricercatori con almeno 7 anni di anzianità nella qualifica.

Al concorso di cui al precedente comma possono essere ammessi anche gli assistenti di ruolo delle Università e degli Istituti superiori assegnati alle cattedre di Fisica terrestre aventi almeno 8 anni di anzianità nel coefficiente 402.

Art. 11.

(Composizione delle Commissioni giudicatrici).

La Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione a posti di Aiuto ricercatore è nominata dal Ministro della pubblica istruzione e composta del Direttore dell'Osservatorio vesuviano che la presiede e di 4 membri scelti dal Ministro fra i professori di ruolo e fuori ruolo di fisica terrestre, geografia fisica, geologia, chimica generale o di materie affini.

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di Ricercatore capo è nominata dal Mi-

nistro della pubblica istruzione e composta del Direttore dell'Osservatorio vesuviano, di due membri designati dalla Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di due scelti dal Ministro stesso fra i professori di ruolo e fuori ruolo indicati nel primo comma.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4° grado incluso.

CAPO III.

STAZIONE ASTRONOMICOGEODETTICA
DI CARLOFORTE

Art. 12.

La Stazione astronomica di Carloforte, di cui alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, assume la denominazione di Stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Essa è sottoposta alla vigilanza tecnica di una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione e costituita dal Presidente della Commissione geodetica italiana, dal Direttore dell'Ufficio centrale delle latitudini — finchè tale Ufficio rimane assegnato all'Italia e, quando ciò non sarà più, di altro membro italiano della Commissione delle variazioni delle latitudini dell'Unione astronomica e geodetica internazionale — nonchè di un astronomo delegato dal Comitato per l'astronomia del C.N.R.

Presidente della Commissione è, di diritto, il Presidente della Commissione geodetica italiana.

Per i servizi della Stazione astronomico-geodetica di Carloforte si provvede con un Aiuto astronomo o un Astronomo o un Primo astronomo appartenenti al ruolo degli osservatori astronomici designati dalla Commissione di cui al presente articolo, previo consenso del Direttore dell'Osservatorio competente.

La permanenza di tale personale presso la Stazione astronomico-geodetica non supererà la durata di tre anni.

Art. 13.

(Assegnazione di personale scientifico a Osservatori astronomici delle Università).

Il Ministro della pubblica istruzione può, per esigenze di servizio assegnare due unità del ruolo organico del personale scientifico degli Osservatori astronomici, qualunque sia la qualifica da essi rivestita, rispettivamente una all'Osservatorio dell'Università di Bologna e una all'Osservatorio dell'Università di Palermo.

Il personale scientifico assegnato all'Osservatorio astronomico di Padova può essere destinato dal proprio Direttore, e nel numero dallo stesso ritenuto opportuno, a prestare servizio presso l'Osservatorio astrofisico di Asiago, dipendente dall'Università di Padova.

L'Aiuto appartenente al ruolo del personale scientifico degli Osservatori astronomici e attualmente assegnato all'Osservatorio dell'Università di Palermo rimane in servizio presso l'Università stessa. La spesa relativa al posto di ruolo predetto, attualmente gravante sul bilancio dell'Università di Palermo, passa a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio 1957-58.

CAPO IV.

NORME GENERALI

Art. 14.

(Personale incaricato).

In corrispondenza dei posti disponibili nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi d'intesa con il Ministro del tesoro.

Alle persone incaricate a norma del precedente comma è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale statale non di ruolo della categoria di assimilazione che sarà indicata nel decreto di cui allo stesso precedente comma.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento del personale

appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo e, comunque, all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

Art. 15.

(Passaggio agli Istituti di istruzione secondaria).

Il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano dopo 5 anni almeno di lodevole servizio negli Osservatori può ottenere la nomina nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione secondaria dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, con le modalità e alle stesse condizioni previste per gli Assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, che siano in contrasto con quelle della presente legge.

Al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano si applicano, in quanto non contrastino con le norme della presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

I congedi straordinari e le aspettative di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi al personale di cui al precedente comma su motivato rapporto del Direttore dell'Osservatorio presso il quale ciascuno risulti assegnato.

Art. 17.

(Organi competenti alla redazione del rapporto informativo).

Il rapporto informativo per il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano viene redatto dal pro-

prio Direttore, il quale esprime il giudizio complessivo per il personale con qualifica inferiore a quella rispettivamente di Primo astronomo e di Primo ricercatore.

Per il personale con qualifiche non inferiori a quelle di cui al precedente comma, il giudizio complessivo è dato dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 18.

(Disciplina).

Presso il Ministero della pubblica istruzione è costituita, all'inizio di ogni biennio e con decreto del Ministro, una Commissione di disciplina cui competono le deliberazioni in materia disciplinare nei riguardi del personale degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

La Commissione è composta di tre Direttori di Osservatorio scelti dal Ministro, il più anziano dei quali la presiede.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario di carriera direttiva fornito di qualifica non superiore a quella di Consigliere di 1^a classe in servizio presso il Ministero.

Per quanto concerne la nomina dei membri supplenti e le modalità relative al funzionamento della Commissione di disciplina di cui al precedente comma, nonché le modalità concernenti il procedimento disciplinare, valgono le norme all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La censura è inflitta al personale degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano dal Direttore dell'Osservatorio presso cui ciascuno risulti assegnato.

Art. 19.

Al personale scientifico degli Osservatori astronomici proveniente, a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 3 dal ruolo degli assistenti universitari, è riconosciuto, all'atto del conseguimento della stabilità e della qua-

lifica di astronomo, il servizio prestato nel ruolo di provenienza per non più di quattro anni ai fini dell'ulteriore progressione di carriera.

Art. 20.

(Indennità di ricerca scientifica).

Al personale scientifico di ruolo e incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano è attribuita, con effetto dal 1° luglio 1957, una indennità di ricerca scientifica nella misura e con le modalità di cui all'annessa tabella C.

Per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957, l'indennità predetta è dovuta al personale scientifico di ruolo di cui al precedente comma nella misura ridotta indicata nella tabella C.

CAPO V.

NORME TRANSITORIE

Art. 21.

(Inquadramento del personale scientifico degli Osservatori astronomici).

Nella prima attuazione della presente legge i Primi astronomi sono inquadrati nella corrispondente nuova qualifica di Primo astronomo, di cui al ruolo stabilito con la tabella A annessa alla presente legge, nell'ordine e con l'anzianità maturata nella qualifica di appartenenza. qualora l'anzianità maturata nella qualifica sia tale da consentire il conferimento della qualifica di Astronomo capo l'inquadramento in questa ultima qualifica è disposto con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge.

Gli astronomi sono inquadrati nella corrispondente nuova qualifica di Astronomo, di cui al ruolo stabilito con la suindicata tabella, nell'ordine e con l'anzianità maturata nella qualifica di appartenenza.

Effettuato l'inquadramento, di cui al precedente comma, nella anzidetta qualifica di Astronomo sono altresì inquadrati, nell'ordine e con

decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Astronomi aggiunti e gli Aiuti che abbiano conseguito la stabilità nel ruolo.

Gli Aiuti che non hanno conseguito la stabilità vengono inquadrati nel nuovo ruolo con la qualifica di Aiuto astronomo conservando l'anzianità maturata.

Ai Primi astronomi, che all'atto dell'inquadramento nel nuovo ruolo risultino in possesso dell'abilitazione alla Libera docenza in Astronomia o in materia ritenuta strettamente affine, è consentita l'abbreviazione di tre anni del periodo di permanenza previsto per il conseguimento della qualifica di Astronomo capo.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in possesso di una anzianità complessiva di effettivo servizio, maturata nel ruolo, maggiore di quella prevista dal precedente articolo 4 per il conseguimento della qualifica nella quale viene effettuato l'inquadramento, l'eccedenza di tale anzianità è valutata, in ragione della metà e per un massimo di cinque anni, se superiore ai dieci anni, a titolo di abbreviazione della permanenza richiesta in quest'ultima qualifica per il conseguimento di quella immediatamente superiore.

L'abbreviazione di cui al precedente comma non è operante nei confronti di coloro che nell'ultimo decennio, pur avendo i requisiti richiesti, non abbiano partecipato a concorsi per la promozione al grado superiore o che, avendovi partecipato, non abbiano conseguito l'idoneità.

Per i Primi astronomi, che in base all'anzianità posseduta nella qualifica conseguano l'inquadramento nella qualifica di Astronomo capo, la eventuale eccedenza di anzianità, computata ai sensi del sesto comma del presente articolo, è valutata ai fini della progressione economica.

Per il personale scientifico proveniente dal ruolo degli Assistenti universitari che sia stato immesso, a seguito di concorso, nel ruolo degli Osservatori astronomici direttamente nella soppressa qualifica di Astronomo aggiunto, la anzianità di effettivo servizio raggiunta nel ruolo di provenienza è valutata, per un massimo di quattro anni e in aggiunta alla anzianità complessiva maturata nel ruolo degli Osservatori

astronomici, ai fini del computo dell'eccedenza di anzianità valutabile ai sensi del sesto comma del presente articolo, fermo restando il limite massimo della abbreviazione di cinque anni prevista dal comma medesimo.

Nel computo della anzianità complessiva, valutabile a norma del presente articolo, non va tenuto conto di quella relativa agli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che abbiano prodotto interruzione nel decorso della anzianità di servizio.

L'inquadramento nelle nuove qualifiche a norma del precedente articolo, è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sulla base di un motivato rapporto sull'attività scientifica svolta e sulla diligenza in servizio predisposto dal rispettivo Direttore di Osservatorio.

Art. 22.

(Inquadramento del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano).

L'Aiuto dell'Osservatorio vesuviano è inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel nuovo ruolo con la qualifica di Ricercatore.

L'eventuale maggiore anzianità di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza, di cui il predetto Aiuto risulti in possesso all'atto dell'inquadramento nella nuova qualifica, è valutata in ragione della metà e per un massimo di cinque anni, se superiore ai dieci anni, a titolo di abbreviazione del periodo di permanenza richiesta in tale qualifica per il conseguimento di quella immediatamente superiore.

L'inquadramento nella nuova qualifica, di cui al primo comma, è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione su rapporto motivato del Direttore dell'Osservatorio vesuviano sull'attività scientifica e sulla diligenza in servizio dell'Aiuto predetto.

Art. 23.

(Copertura della spesa).

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, previsto in lire 35.000.000 (trentacinque milioni) per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà con prelevamento dal Conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato: « Ministero del tesoro — liquidazione dei beni tedeschi in Italia ».

Detto importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A

Ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici.

Coeff.	Stip. annuo lordo	Qualifica	n. posti
500	1.500.000	Astronomo Capo	n. 43
402	1.206.000	Primo Astronomo	
325	975.000	Astronomo	
271	813.000	Aiuto Astronomo	
Totale dei posti			n. 43

TABELLA B

Ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico dello Osservatorio Vesuviano.

Coeff.	Stip. annuo lordo	Qualifica	n. posti
500	1.500.000	Ricercatore Capo	1
402	1.206.000	Primo Ricercatore	2
325	975.000	Ricercatore	
271	813.000	Aiuto Ricercatore	
Totale dei posti			n. 3

TABELLA C

Indennità di ricerca scientifica al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano:

- a) Astronomi capi, Primi Astronomi, Ricercatore Capo e Primi Ricercatori L. 13.500
- b) Astronomi, Aiuti Astronomi, Ricercatori e Aiuti Ricercatori L. 11.000
- c) Personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano L. 5.500

L'indennità suddetta è corrisposta per ogni mese di effettivo servizio per non più di 10 mesi all'anno.

Per il periodo 1° luglio 1956 - 30 giugno 1957 l'indennità predetta è dovuta, per il personale di cui ai punti a) e b) della presente Tabella, nelle misure ridotte pari a lire 6.750 e lire 5.500 rispettivamente.